

u. proc. 1824/2022

RGFu. 46/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Est.
dott. Irene Colladet	Giudice

nel giudizio n. 71 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento
promosso da

PARMA MIRKO (PRMMRK91D05B034U) e VALERIANI MARCO,
(VLRMRC97E18C219H) con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA
CIOTTI (CTTLBT74L49D653S) elettivamente domiciliati in Parma
(PR) 43124, Via Donatori di Sangue n. 92/2, presso lo studio del
difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

AL FRUTTETO DI GALUZZI RENZO E C. S.N.C. in liquidazione,
(01652780345) con sede legale in Salsomaggiore Terme (PR) 43039, Via
Parma n. 85;

RESISTENTE



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

a scioglimento della riserva formulata dal Giudice delegato all'udienza prefallimentare;

letto il ricorso proposto da PARMA MIRKO e VALERIANI MARCO per la dichiarazione di fallimento di AL FRUTTETO DI GALUZZI RENZO E C. S.N.C

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato (notifica nei confronti di AL FRUTTETO DI GALUZZI RENZO E C. S.N.C. presso la casa comunale in data 15 giugno 2022; nei confronti di GALUZZI RENZO personalmente ex art 143 c.p.c. in data 3 agosto 2022);

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCLAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: " vendita, al minuto ed all'ingrosso, di prodotti ortofrutticoli?";

premesso che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. e che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

1 L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309: nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".



osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 39.438,69 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2022) ; c) dalla presenza di procedure esecutive; d) dall'irreperibilità della società presso la sede risultante dalla visura camerale;

rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

considerato infine che essendo la società debitrice una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara il fallimento della società produce anche il fallimento del socio illimitatamente responsabile a mente del disposto dell'art.147 l.f

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di AL FRUTTETO DI GALUZZI RENZO E C. S.N.C. in liquidazione, (01652780345) con sede legale in Salsomaggiore Terme (PR) 43039, Via Parma n. 85 in persona del legale rappresentante pro tempore RENZO GALUZZI (GLZRNZ65B28H501Q) nonché del socio personalmente RENZO GALUZZI (GLZRNZ65B28H501Q) ;

NOMINA



il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. FRANCESCA LATINO dottore commercialista con studio in Parma, p.le S. Croce 7 professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 18 gennaio 2023 , ore 11.00;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 28 settembre 2022

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi



Sent. n. 47/2022 pubbl. il 28/09/2022

Rep. n. 133/2022 del 28/09/2022

